



24.10.2012

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0161/2012, presentata da Patrick Maeremans, cittadino belga, su una distorsione della concorrenza nel settore della messaggeria in Belgio

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una distorsione della concorrenza nel settore della messaggeria in Belgio. Le più grandi imprese di trasporti che operano per mezzo di camion hanno diritto a una riduzione delle accise e, grazie a tessere speciali, beneficiano di una riduzione sul prezzo del carburante in ragione dei rifornimenti consistenti da loro effettuati. Il firmatario, che è un piccolo corriere indipendente, non usufruisce di tali benefici e si trova quindi in una posizione svantaggiata. Egli ritiene che, in virtù della normativa attuale, si tratti di concorrenza sleale e chiede regole uguali per tutte le categorie di servizi di messaggeria.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e in particolare del diesel, è soggetta a norme armonizzate stabilite dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio. L'articolo 7 del testo consente agli Stati membri di distinguere tra uso 'commerciale' e 'non commerciale' del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettate certe condizioni. Per quanto riguarda il trasporto di merci, la definizione gasolio 'commerciale' si riferisce a 'un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate'. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il Belgio applica una riduzione fiscale di circa 98 euro ogni 1 000 litri di gasolio commerciale. Non risulta che la

legislazione belga violi il diritto dell'Unione.

I trasportatori che usano gasolio, che ha beneficiato di tale riduzione, ai fini del funzionamento di veicoli a motore che non soddisfano detti criteri violano la legislazione nazionale adottata dal Belgio in conformità della direttiva in questione. Qualora il firmatario venga a conoscenza di tali pratiche, deve informarne le autorità belghe competenti cui incombe la responsabilità di controllare la corretta applicazione della legislazione nazionale.

Per quanto attiene alla politica di tariffazione dei fornitori di combustibile, il diritto dell'Unione in materia di concorrenza non evita, in linea generale, che i fornitori applichino agli acquirenti di grandi volumi prezzi inferiori rispetto agli acquirenti di volumi più ridotti. La vendita di grandi volumi può generare economie di scala, nel qual caso anche i fornitori che godono di una posizione dominante sul mercato possono usufruire di riduzioni corrispondenti. In assenza di indicazioni più precise, il comportamento menzionato dal firmatario non sembra rientrare nella sfera di applicazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del TFUE.

### Conclusione

La Commissione ritiene che la distinzione operata dalle autorità belghe tra uso commerciale e uso non commerciale del gasolio usato come propellente non violi il diritto dell'Unione. Inoltre secondo la Commissione, il fatto che gli acquirenti di elevati volumi di combustibile godano di prezzi inferiori rispetto agli acquirenti di volumi ridotti non costituisce in sé una violazione del diritto di concorrenza dell'UE."